

	Allegato "A" all'atto repertorio nn. 14292/9467	
	Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE	
	La Fondazione denominata "Fondazione Francis Bacon. Centro	
	di storia e filosofia delle scienze e della cultura", di	
	seguito anche solo "Fondazione" è costituita per iniziativa	
	del Fondatore, prof. Alessandro Pagnini.	
	La Fondazione persegue la finalità di promuovere alta	
	cultura ed educazione a tutti i livelli, nella prospettiva	
	del long life learning e dell'offerta di servizi esperti di	
	organizzazione della ricerca e della formazione.	
	La Fondazione e i suoi membri promotori si propongono in	
	continuità con attività di ricerca e impegni nello spazio	
	pubblico già sperimentati in passato in Toscana in	
	particolare con le attività del Centro Fiorentino di Storia	
	e Filosofia della Scienza, di Pianeta Galileo e di Uniser -	
	Polo universitario di Pistoia.	
	Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo	
	settore (Runts) la Fondazione acquisisce la personalità	
	giuridica, e la sua denominazione diviene la seguente:	
	"Fondazione Francis Bacon - Centro di storia e filosofia	
	delle scienze e della cultura ETS".	
	La denominazione e gli estremi della iscrizione nel Runts	
	sono indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico.	
	Art. 2 - DISCIPLINA	

	La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e dalle	
	norme del codice del Terzo settore (d.lgs. 3.7.2017 n.117 e	
	successive modifiche e integrazioni, di seguito anche solo	
	"Codice TS") e, per quanto da questo non previsto, dalle	
	norme del Codice civile e relative disposizioni di	
	attuazione e dalle altre disposizioni che regolano le	
	fondazioni, in quanto compatibili.	
	Art. 3 - DURATA	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Art. 4 - SEDE	
	La Fondazione ha sede legale in Pistoia (PT).	
	Consenzienti i Fondatori, può trasferire la sede in altro	
	luogo del Comune di Pistoia, senza che ciò importi modifica	
	del presente statuto.	
	Potrà aprire sedi secondarie o unità locali dove riterrà	
	opportuno per il perseguimento dello scopo e l'esercizio	
	delle attività.	
	Art. 5 - SCOPO	
	La Fondazione non ha scopo di lucro.	
	Scopo primario e qualificante della Fondazione è favorire e	
	promuovere lo studio della storia e della filosofia delle	
	scienze, della cultura e dell'educazione in una prospettiva	
	inter - e trans - disciplinare, in quanto terreno	
	particolarmente adatto a consentire l'incontro e la	
	collaborazione di studiosi di differenti discipline in campo	

	nazionale ed internazionale.	
	Per raggiungere lo scopo, la Fondazione persegue finalità	
	civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in	
	via esclusiva o principale, di attività di interesse	
	generale, prevalentemente di natura, culturale e formativa,	
	anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le	
	Regioni, le Province autonome, Enti locali, Scuole,	
	Università ed altri soggetti privati.	
	Art. 6 - ATTIVITA'	
	La Fondazione svolge prevalentemente le seguenti attività di	
	interesse generale, previste alle lettere d, g, h, i, ed n	
	del c. 1 dell'art. 5 del Codice TS:	
	* educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educative;	
	* formazione universitaria e post-universitaria;	
	* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del Codice TS;	
	* cooperazione allo sviluppo, prevalentemente nel campo	
	culturale, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e	

	successive modificazioni.	
	Non vi sono limiti territoriali alle attività della	
	Fondazione, salva particolare attenzione al territorio della	
	Regione Toscana.	
	Art. 7 - ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	
	Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, la	
	Fondazione può esercitare anche attività "diverse" da quelle	
	di cui all'art. 6 del presente Statuto, purché siano	
	secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte	
	secondo i criteri e nei limiti stabiliti e previsti	
	dall'art. 6 del Codice TS e della legislazione vigente.	
	La Fondazione può comunque porre in essere tutte quelle	
	operazioni, anche a contenuto patrimoniale ed efficacia	
	dispositiva, che siano necessarie e opportune per il proprio	
	funzionamento e per la gestione del proprio patrimonio.	
	Delle attività "diverse" viene dato rendiconto nella	
	relazione al bilancio o nella relazione di missione.	
	Art. 8 - PATRIMONIO - FONDO DI DOTAZIONE - FONDO DI GESTIONE	
	DESTINAZIONE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - CRITERI	
	DI AMMINISTRAZIONE	
	8 A - Il patrimonio e il Fondo di dotazione	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle seguenti	
	poste:	
	* dal "fondo di dotazione" versato inizialmente dal	
	Fondatore nella misura di € 30.000,00 (euro trentamila) a	

	titolo di liberalità;	
	* dagli utili del patrimonio portati a riserva patrimoniale;	
	* dagli avanzi di gestione espressamente accantonati a riserva patrimoniale;	
	* da ulteriori liberalità destinate espressamente a riserva patrimoniale;	
	* da ogni altra entrata provento, mobile e immobile, a qualsiasi titolo, proveniente da chiunque, specificatamente destinata a incremento patrimoniale.	
	Se il valore del patrimonio, in conseguenza di perdite, dovesse diminuire di oltre un terzo del minimo stabilito dalla legge, la Fondazione provvederà alla ricostituzione del patrimonio minimo, oppure agli adempimenti alternativi previsti al c. 5 dell'art. 22 del Codice TS.	
	8 B - Il Fondo di gestione	
	Il fondo di gestione è costituito dai contributi del Fondatore destinati alla gestione e da tutti gli altri proventi della Fondazione che non siano da mettersi a patrimonio per legge o per destinazione espressamente indicata dal soggetto erogante o per decisione della Fondazione stessa.	
	A titolo esemplificativo tali proventi possono essere costituiti:	
	* dai contributi, di qualsiasi tipo, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (liberalità, donazioni, disposizioni	

	testamentarie ecc.), corrisposti dai "Sostenitori", dagli	
	"Amici", dai soggetti compartecipi alle iniziative e ai	
	progetti della Fondazione, e da qualunque terzo soggetto	
	pubblico o privato;	
	* dagli utili del patrimonio non portati a riserva	
	patrimoniale;	
	* dagli avanzi da esercizi precedenti del fondo di gestione;	
	da ogni introito comunque pervenuto alla Fondazione a	
	seguito di servizi resi o attività svolte, anche tramite	
	convenzioni o accreditamenti con enti pubblici e privati.	
	La Fondazione può istituire accantonamenti in fondi	
	destinati alla realizzazione di uno o più specifici	
	progetti, oppure alla attività statutaria futura in	
	generale, anche ai fini di stabilizzazione di essa nel	
	tempo.	
	La Fondazione può promuovere iniziative e svolgere attività	
	per la raccolta fondi, nei modi previsti dall'art. 7 del	
	Codice TS.	
	8 C - Destinazione. Divieto di distribuire utili	
	Il patrimonio è vincolato a garanzia, anche verso i terzi,	
	dello svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il Fondo di gestione ed i suoi avanzi sono utilizzati	
	esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per	

	lo svolgimento dell'attività statutaria ai detti fini.	
	I contributi da chiunque versati sotto qualsiasi forma ed a	
	qualsiasi titolo non sono rimborsabili né restituibili.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione a Fondatori, Sostenitori, Amici,	
	dipendenti, componenti degli organi e comunque a	
	chicchessia, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento del rapporto individuale con la	
	Fondazione.	
	Per distribuzione "indiretta" di utili si intendono le	
	fattispecie indicate al comma 3 dell'art. 8 del Codice TS.	
	8 D - Criteri di amministrazione patrimoniale	
	La amministrazione del patrimonio e del fondo di gestione si	
	svolge nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza	
	ed eticità e temperando il criterio della prudenza con	
	l'esigenza di adempiere nel modo migliore alle finalità	
	statutarie.	
	Le spese possono essere effettuate solo se vi è la provvista.	
	La Fondazione può accettare donazioni, eredità e legati sia	
	di denaro e di altri beni mobili, sia di beni immobili, sia	
	di universalità di mobili.	
	La Fondazione può compravendere beni mobili e immobili e	
	universalità di mobili per motivi di valorizzazione del	
	patrimonio o per motivi strumentali alle attività statutarie.	
	Art. 9 - BILANCI - SCRITTURE CONTABILI - LIBRI	

	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno	
	e si conclude con il 31 dicembre dello stesso anno.	
	Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile di	
	ogni anno, salvo gravi motivi ostativi. Esso è costituito	
	dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla	
	relazione di missione.	
	La Fondazione può approvare un bilancio preventivo annuale o	
	pluriennale entro il 10 gennaio di ogni anno.	
	Entrambi i bilanci sono redatti in modo da fornire una	
	chiara e trasparente, seppur sintetica, rappresentazione dei	
	profili patrimoniali economici e finanziari e dell'attività	
	svolta e da svolgere per il raggiungimento delle finalità	
	statutarie.	
	In ordine ai bilanci ed alle scritture contabili, alle	
	condizioni e modalità della loro redazione e tenuta, al loro	
	deposito e alla pubblicità si applicano, in funzione della	
	misura dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate della Fondazione, le disposizioni di cui agli	
	artt. 13 e 14 del Codice TS, anche per quanto concerne la	
	possibilità di redigere il bilancio nella forma del	
	rendiconto finanziario per cassa e per quanto concerne il	
	bilancio "sociale".	
	La Fondazione tiene i libri previsti all'art. 15 del Codice	
	TS per le fondazioni e attinenti alle riunioni e	
	deliberazioni degli organi statutari, con le modalità	

	indicate in tale articolo.	
	I sostenitori hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	previa richiesta scritta all'organo amministrativo che dovrà	
	mettere a disposizione i libri richiesti entro 30 giorni	
	dalla richiesta stessa.	
	Art. 10 - LAVORO	
	I lavoratori dipendenti hanno diritto al trattamento	
	economico e normativo previsto dai contratti collettivi; il	
	rispetto di tale parametro è rendicontato nel bilancio	
	"sociale", se esiste, o, in mancanza, nella relazione di	
	missione.	
	I lavoratori vengono coinvolti con le seguenti modalità:	
	* partecipazione e condivisione delle finalità della	
	Fondazione;	
	* organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri	
	periodici informativi e consultivi.	
	Art. 11 - VOLONTARIATO	
	La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può	
	avvalersi di "volontari", da iscriversi in apposito registro	
	se non occasionali e da assicurarsi ai sensi dell'art. 18	
	del Codice TS.	
	La figura del volontario, le modalità e finalità della sua	
	attività e le condizioni del suo trattamento sono quelle	
	descritte all'art. 17 del detto Codice.	
	Art. 12 - I FONDATORI	

	Il Fondatore promotore è colui che ha istituito il fondo di	
	dotazione e ha dato origine alla Fondazione affinché possa	
	perseguire le finalità del terzo settore tramite le attività	
	statutarie.	
	In caso del venir meno del Fondatore originario per	
	qualsiasi causa, gli oneri ed i poteri del Fondatore si	
	trasferiscono al soggetto o ai soggetti individuati dal	
	Fondatore promotore mediante previa comunicazione alla	
	Fondazione o nell'atto di ultima volontà.	
	Il Fondatore promotore può, mediante comunicazione al	
	Presidente della Fondazione, attribuire gli stessi oneri e	
	poteri anche ad altri soggetti, individuali o collettivi,	
	privati o pubblici, che acquistano pure essi la qualifica di	
	Fondatore, dopo aver dichiarato di condividere e sostenere	
	le finalità e attività statutarie della Fondazione.	
	Anche questi ultimi, dovranno individuare i soggetti a cui	
	spetterà la designazione dei soggetti che possano assicurare	
	la durata della missione.	
	Tutti i Fondatori contribuiscono in maniera congrua al	
	patrimonio della Fondazione e possono versare annualmente un	
	contributo da imputare al fondo di gestione.	
	In tutti i casi di disaccordo tra i Fondatori (esempio,	
	sull'adempimento agli oneri o sull'esercizio dei poteri), il	
	Presidente della Fondazione esercita informale tentativo di	
	conciliazione e, se il disaccordo sussiste, prevale la	

	volontà della maggioranza dei Fondatori; in caso che non si	
	configuri possibilità di formazione di maggioranza, decide	
	il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due	
	terzi dei membri in prima convocazione, dei due terzi dei	
	presenti in seconda convocazione. In difetto, decide	
	l'Autorità di vigilanza.	
	Art. 13 - I SOSTENITORI	
	13 A - La qualifica	
	Sostenitori sono tutti coloro che, sia soggetti pubblici che	
	privati, sia persone giuridiche che fisiche, si riconoscono	
	nelle finalità della Fondazione ed intendono contribuire o	
	collaborare in qualsiasi modo alle attività statutarie.	
	La qualifica di Sostenitore viene conferita dal Consiglio di	
	Amministrazione della Fondazione, previo gradimento dei	
	Fondatori, con procedura secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con le finalità perseguite e l'attività di	
	interesse generale svolta.	
	I Sostenitori hanno compiti di natura collaborativa,	
	consultiva e propositiva.	
	Sono informati delle attività, iniziative e progetti della	
	Fondazione.	
	Possono essere invitati a:	
	* partecipare secondo le proprie competenze ed i propri	
	interessi alle attività della Fondazione,	
	* versare una quota annuale stabilita dal Consiglio di	

	Amministrazione,	
	* fare proposte, non vincolanti, al Consiglio di	
	Amministrazione,	
	* esprimere pareri, non vincolanti, sulle attività della	
	Fondazione.	
	A tal fine i Sostenitori possono essere periodicamente	
	sentiti e/o coinvolti singolarmente o attraverso un	
	coordinatore eventualmente da loro nominato o anche in	
	adunanza convocata dal Presidente della Fondazione.	
	La Fondazione tiene un elenco dei Sostenitori corredato dai	
	rispettivi curricula.	
	13.B - Recesso, esclusione e decadenza	
	L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può	
	essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in	
	ogni caso il diritto di recesso.	
	Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione dei	
	Sostenitori valgono le norme contenute nel presente statuto,	
	conforme alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.	
	I Sostenitori che non avranno presentato per iscritto il	
	loro recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno	
	successivo saranno obbligati al versamento della quota	
	annuale.	
	Art. 14 - GLI AMICI	
	Gli amici sono tutti coloro, soggetti pubblici e privati,	
	persone giuridiche e fisiche, iscritti in un albo speciale	

	per meriti acquisiti nei riguardi della Fondazione.	
	La Fondazione li tiene informati sulle sue attività,	
	iniziative e progetti; può ascoltare loro suggerimenti e può	
	accettare loro collaborazioni.	
	Art. 15 - ORGANI	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	L'Assemblea	
	Il Consiglio di Amministrazione	
	La Giunta Esecutiva	
	Il Presidente	
	L'Organo di Controllo (Sindaco o Collegio Sindacale).	
	La stessa persona non può far parte di più organi, salvo	
	quanto previsto per il Presidente.	
	I componenti degli organi esercitano i loro compiti in	
	maniera indipendente, senza vincolo alcuno, se non quelli	
	imposti dalle finalità e dalle norme statutarie.	
	Art. 16 - DURATA DEI MANDATI	
	I mandati di tutti i componenti degli organi durano per	
	quattro esercizi annuali, compreso quello dell'anno di	
	nomina e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo all'esercizio del quarto esercizio.	
	Non vi è limite al numero dei mandati; i componenti degli	
	organi sono rinominabili.	
	I componenti degli organi nominati in corso di mandato (es.	
	in sostituzione di altri cessati dall'incarico) restano in	

	carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.	
	I componenti degli organi continuano a svolgere le loro	
	funzioni anche dopo il termine del mandato, fino alla loro	
	sostituzione effettiva.	
	Art. 17 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI	
	17 A - Requisiti di onorabilità ed eticità.	
	Non possono essere componenti degli organi della Fondazione	
	e dei comitati consultivi i seguenti soggetti:	
	coloro che si trovano in una delle condizioni di	
	innominabilità di cui all'art. 2382 del codice civile	
	(interdetti ecc.);	
	coloro che sono assistiti da un amministratore di sostegno;	
	coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali	
	applicate dall'Autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs.	
	159/2011 (codice antimafia), salvi gli effetti della	
	riabilitazione;	
	coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile	
	alla pena della reclusione superiore a due anni, salvi gli	
	effetti della riabilitazione.	
	Per i componenti dell'Organo di controllo vale anche quanto	
	specificatamente stabilito all'articolo di questo statuto	
	che li riguarda.	
	17B - Requisiti di professionalità.	
	I componenti degli organi e dei comitati consultivi vengono	
	nominati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le	

	finalità perseguite e l'attività di interesse generale	
	svolta.	
	I componenti degli organi e dei comitati vengono scelti tra	
	soggetti che, per titoli o per esperienza, sono dotati di	
	competenza nei settori in cui si svolge l'attività	
	statutaria della Fondazione, oppure nel campo della gestione	
	patrimoniale e amministrativa.	
	Per i componenti dell'Organo di controllo vale anche quanto	
	specificatamente stabilito all'articolo di questo statuto	
	che li riguarda.	
	Art. 18 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI	
	18A - Sospensione	
	I componenti degli organi e dei comitati consultivi sono	
	sospesi:	
	quando viene meno temporaneamente un requisito di	
	onorabilità ed eticità,	
	quando sopravviene un conflitto di interesse temporaneo.	
	La sospensione può essere richiesta volontariamente per	
	motivi personali e per un periodo determinato commisurato	
	alla durata e gravità di detti motivi e comunque non	
	pregiudizievole all'interesse della Fondazione.	
	Cessato il motivo di sospensione, il componente riprende la	
	sua funzione, previa comunicazione al Presidente.	
	18B - Decadenza	
	I componenti degli organi e dei comitati decadono nelle	

	seguenti circostanze:	
	al venir meno dei requisiti di onorabilità e di eticità in	
	modo permanente;	
	alla sopravvenienza di un conflitto di interesse permanente;	
	alla reiterata diffusione di notizie sulla Fondazione false	
	e denigratorie o alla reiterazione di condotte	
	oggettivamente e gravemente lesive dell'immagine della	
	Fondazione e/o comunque dannose per essa e/o per gli	
	interessi e le finalità che essa tutela e persegue;	
	a reiterate condotte comprovanti la perdita di indipendenza;	
	all'assenza per tre volte consecutive alle riunioni	
	regolarmente convocate dell'organo o del comitato di	
	appartenenza, senza giustificazione;	
	alle dimissioni, accettate dall'organo o comitato di	
	appartenenza.	
	Art. 19 - L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI	
	19A - Convocazione	
	L'Assemblea generale è formata dai Fondatori e dai	
	Sostenitori se in regola col pagamento della quota annua	
	deliberata dal Consiglio.	
	L'assemblea è convocata, presso la sede o fuori da essa	
	purché nel territorio italiano, per esprimere parere	
	consultivo sul bilancio consuntivo entro il termine	
	stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed ogniqualevolta	
	lo ritenga opportuno il Consiglio stesso o ne facciano	

	richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei suoi membri.	
	L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta	
	inviata a tutti i componenti almeno 8 (otto) giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta	
	elettronica che possa garantire l'avvenuta ricezione.	
	Nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima	
	della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso dovrà essere	
	indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si	
	terrà l'Assemblea, di prima e seconda convocazione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente più	
	anziano di età o in mancanza su indicazione dell'Assemblea.	
	19B Compiti	
	L'Assemblea nomina un segretario e in caso di necessità due	
	scrutatori per le votazioni.	
	L'Assemblea esprime un parere consultivo sul bilancio	
	d'esercizio e sul Programma dell'attività e sulle questioni	
	ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;	
	L'Assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione	
	su designazione dei Fondatori.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando è	
	presente la metà più uno dei membri che ne hanno diritto, in	
	prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono	
	valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera	

	a maggioranza dei presenti.	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i membri in	
	regola nel pagamento della quota annuale, se dovuta.	
	I membri dell'assemblea possono farsi rappresentare da altri	
	soggetti perché questi non siano membri del Consiglio	
	Direttivo.	
	Ogni membro non può rappresentare in assemblea più di due	
	membri.	
	Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente	
	dagli scrutatori.	
	Art. 20 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	20A - Composizione e nomina	
	Il Consiglio di amministrazione (di seguito anche "CDA") è	
	composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede	
	con diritto di voto, e da altri membri in numero pari, da un	
	minimo di due ad un massimo di dieci, designati dai	
	Fondatori.	
	20B - Funzionamento del Consiglio di amministrazione	
	20 B1 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che	
	egli lo ritenga opportuno o che lo richiedano i Fondatori o	
	la maggioranza dei consiglieri con domanda scritta	
	contenente l'ordine del giorno proposto.	
	20 B2 - L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli	

	argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo; è	
	indirizzato alla residenza di ciascun consigliere o al	
	diverso recapito tempestivamente da essi indicato; è inviato	
	con qualsiasi mezzo di comunicazione atto a comprovare che	
	la ricezione o lettura è avvenuta almeno sette giorni prima	
	della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza,	
	almeno ventiquattro ore prima.	
	La riunione è valida se sono presenti tutti i consiglieri,	
	anche se la convocazione è irregolare o tardiva e nessun	
	consigliere eccepisce l'irregolarità o la tardività.	
	Le riunioni si tengono nella sede della Fondazione o,	
	motivatamente, in altro luogo, purchè in Italia.	
	20 B3 - La riunione del CDA è valida se è presente la	
	maggioranza dei consiglieri.	
	Qualora i Fondatori od alcuni di essi siano tra i componenti	
	del CDA, per la validità della riunione è necessaria anche	
	la loro presenza o il loro consenso a che la riunione si	
	tenga in loro assenza.	
	Le delibere del CDA sono valide quando sono approvate dalla	
	maggioranza dei presenti, se riguardano l'ordinaria	
	amministrazione; dai due terzi dei presenti, se riguardano	
	la straordinaria amministrazione.	
	Le delibere che riguardano le modifiche dello statuto o la	
	estinzione della Fondazione, la messa in liquidazione e la	
	devoluzione del residuo patrimonio vengono assunte con le	

	maggioranze stabilite nell'articolo di questo statuto che	
	regola tali circostanze.	
	In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la	
	riunione.	
	Il voto è palese.	
	20 B4 - La riunione può tenersi anche in via telematica a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati con qualsiasi mezzo e sia loro consentito di	
	seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e	
	trasmettere o almeno visionare e far visionare gli atti e	
	documenti necessari e di esprimere il proprio voto.	
	Anche alle riunioni in presenza, il consigliere che non può	
	essere presente può partecipare telematicamente alle stesse	
	condizioni.	
	20 B5 - Il Presidente, anche su suggerimento dei	
	consiglieri, può talora invitare ad assistere ed anche a	
	partecipare alle riunioni del CDA, senza diritto di voto,	
	soggetti diversi dai consiglieri, quali il direttore	
	operativo, se nominato, il coordinatore del comitato	
	scientifico o anche i membri di tale comitato, i Sostenitori	
	o gli Amici, eventuali consulenti e anche terzi la cui	
	presenza sia ritenuta utile ed opportuna.	
	I componenti dell'Organo di controllo e dell'organismo di	
	revisione, se esistente, possono sempre assistere alle	

	riunioni del CDA e devono essere presenti tutte le volte che	
	sono espressamente invitati a parteciparvi, sempre senza	
	diritto di voto. A tali fini vengono anche a loro spediti	
	tutti gli avvisi di convocazione.	
	20 B6 - Di ogni riunione viene redatto verbale dal	
	segretario della riunione.	
	Il segretario viene nominato all'inizio di ciascuna riunione	
	e può essere un consigliere o anche persona estranea	
	all'organo amministrativo.	
	Il segretario firma il verbale e lo spedisce a tutti i	
	consiglieri, dopo che il Presidente lo ha controllato e	
	firmato.	
	20 B7 Il Consiglio di Amministrazione nomina, se necessario,	
	una Giunta esecutiva composta dal Presidente e dal	
	Vicepresidente che può essere integrata di volta in volta da	
	altri consiglieri per l'esecuzione o l'istruttoria degli	
	argomenti sottoposti all'approvazione del Consiglio. La	
	Giunta resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed	
	è validamente costituita con la presenza della maggioranza	
	dei membri e delibera a maggioranza di voti ed opera in	
	analogia alle modalità previste per il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	20C - Competenze del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per	
	l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli	

	riservati al Presidente.	
	Delibera su tutte le materia attinenti alle attività	
	statutarie per il perseguimento delle finalità statutarie.	
	Svolge ogni compito attribuitogli dal presente statuto.	
	In particolare, a titolo non esaustivo, provvede a:	
	- amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione secondo	
	criteri di economicità ed efficienza;	
	- approvare il bilancio consuntivo di esercizio e la	
	relazione di missione, nonché l'eventuale bilancio	
	preventivo e eventuali modifiche a quest'ultimo nel corso	
	dell'anno;	
	- stabilire la destinazione del reddito netto patrimoniale e	
	dell'avanzo di gestione;	
	- accettare o meno eredità, donazioni e legati ed ogni altro	
	contributo; acquistare e vendere beni mobili e immobili e	
	universalità di mobili; stipulare ogni negozio e contratto	
	comunque necessari e opportuni per la migliore gestione del	
	patrimonio e del fondo di gestione e per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria e il perseguimento delle finalità	
	statutarie;	
	- deliberare in ordine alla destinazione di ogni provento	
	(da eredità, donazioni, legati, contributi, ecc.);	
	- partecipare a bandi per contributi pubblici e privati e	
	gestire la raccolta fondi, con possibilità di farsi	
	assistere da un esperto in materia;	

	- nominare il vicepresidente del CDA, sentito il Presidente	
	e col parere favorevole dei Fondatori;	
	- definire la struttura operativa della Fondazione; assumere	
	eventuali dipendenti, parasubordinati, collaboratori e	
	concordarne le condizioni normative ed economiche, nel	
	rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16 e 14 del Codice	
	TS;	
	- conferire eventuali incarichi di consulenza e	
	professionali;	
	- nominare, ricorrendone la necessità e su proposta o parere	
	favorevole dei Fondatori, un direttore operativo, gradito al	
	Presidente, con compiti di assistenza al Presidente e	
	compiti esecutivi delle delibere del CDA stesso e, se del	
	caso, con compiti anche consultivi e propositivi;	
	- istituire eventuali commissioni interne con compiti	
	consultivi e propositivi;	
	- adottare eventuali regolamenti interni;	
	- gestire attività di studio e di ricerca, anche istituendo	
	contribuzioni, borse di studio, premi, concorsi, ecc.;	
	- nominare rappresentanti della Fondazione in altri enti,	
	organismi, istituzioni ecc. aventi programmi attinenti alle	
	finalità ed alle attività della Fondazione;	
	- stipulare convenzioni con gli enti pubblici e con soggetti	
	privati che siano utili ed opportune per la realizzazione	
	delle attività statutarie ed il perseguimento delle finalità	

	statutarie;	
	- stabilire i compensi e la misura degli stessi, nel	
	rispetto del dgvo. 117/2017;	
	- promuovere iniziative per la sensibilizzazione della	
	Comunità alle attività e finalità della Fondazione;	
	- promuovere iniziative per il coinvolgimento dei	
	"Sostenitori" e degli "Amici" nelle attività statutarie e	
	nella raccolta fondi;	
	deliberare, previo parere favorevole dei Fondatori, sulle	
	modifiche statutarie e dell'atto costitutivo nonché sulla	
	estinzione della Fondazione, sulla liquidazione e	
	devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge;	
	- delegare il Presidente ad agire e resistere in giudizio ed	
	a nominare difensori e consulenti, sentiti i Fondatori;	
	- ratificare i provvedimenti adottati e le attività svolte	
	dal Presidente nei casi di necessità ed urgenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi	
	poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente,	
	con esclusione di quelli attinenti all'approvazione dei	
	bilanci, all'approvazione dei regolamenti, alle nomine, alle	
	modifiche statutarie, alla estinzione della Fondazione.	
	20D - Conflitto di interessi	
	Fermo quanto disposto nell'articolo di questo statuto	
	regolante le cause di sospensione e decadenza, al conflitto	
	di interessi degli amministratori, in ordine ai contratti da	

	loro conclusi ed alle singole delibere della Fondazione, si	
	applica l'art. 2475 ter del codice civile.	
	L'amministratore in conflitto di interessi deve assentarsi	
	dalla riunione al momento in cui si tratta dell'argomento	
	che genera il conflitto.	
	20E - Cooptazione	
	Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare uno o	
	più componenti del CdA e l'Assemblea, previa designazione	
	dei Fondatori, non provveda o non possa provvedere alla	
	sostituzione, vi provvede il CdA stesso per cooptazione.	
	Art. 21 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.	
	Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e	
	consulenti tecnici, di rendere dichiarazioni di terzo, di	
	rinunciare, di conciliare, di transigere, di riscuotere e	
	rilasciare quietanze, di rilasciare mandati, procure alle	
	liti e procure speciali sostanziali per determinati affari.	
	Ha facoltà di spesa entro i limiti stabiliti dal Consiglio	
	di amministrazione.	
	Ha potere d'ordine, d'impulso e di coordinamento delle	
	attività della Fondazione.	
	Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne	
	stabilisce l'ordine del giorno.	
	Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle delibere del	
	Consiglio di amministrazione e sul funzionamento della	

	struttura organizzativa della Fondazione, sul suo andamento	
	generale e sull'osservanza dello statuto.	
	Esercita le ulteriori facoltà ad adempiere e gli ulteriori	
	compiti delegatigli dal Consiglio di amministrazione.	
	Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti,	
	assumere decisioni e svolgere attività di competenza del	
	Consiglio di amministrazione, salva ratifica dello stesso	
	nella prima riunione utile.	
	Predispose la proposta dell'eventuale bilancio preventivo	
	con il programma di attività; predispose la proposta di	
	bilancio consuntivo con la relazione di missione.	
	Ha tutti gli altri poteri conferitigli dalle norme del	
	presente statuto.	
	In caso di assenza o di altro impedimento, il Presidente è	
	sostituito dal vicepresidente del Consiglio di	
	amministrazione o, in assenza o impedimento pure di questi,	
	è sostituito dai consiglieri di amministrazione secondo il	
	grado di anzianità. E' considerato più anziano colui che fa	
	parte da maggior tempo del Consiglio di amministrazione e,	
	in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di	
	età.	
	Nell'esercizio di tutte le facoltà e nello svolgimento di	
	tutti i compiti affidatigli dallo statuto e dal CDA il	
	Presidente si consulta con i Fondatori.	
	Il Presidente sottoscrive le copie degli atti della	

	Fondazione per conformità agli originali; può delegare tale	
	compito ad un consigliere di amministrazione o al direttore	
	operativo, se nominato.	
	Art. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO	
	22A - Composizione e nomina.	
	L'Organo di controllo può essere composto da una sola	
	persona, il Sindaco, o da più persone, il Collegio sindacale.	
	Se l'Organo di controllo è collegiale, il Collegio è	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	I Sindaci sono nominati dal Consiglio di amministrazione,	
	previo gradimento dei Fondatori.	
	Il Sindaco unico o almeno uno dei componenti dell'eventuale	
	Collegio sindacale deve essere scelto tra i revisori legali	
	dei conti iscritti nell'apposito registro. Gli altri	
	componenti dell'eventuale Collegio sindacale devono essere	
	scelti tra i dottori commercialisti o gli avvocati iscritti	
	nei rispettivi albi professionali o tra i professori	
	universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	22B - Cause di ineleggibilità e decadenza.	
	Le cause di ineleggibilità e di decadenza del Sindaco o dei	
	Sindaci sono precipuamente quelle stabilite all'art. 2399 c.	
	c..	
	Valgono comunque anche per i Sindaci i requisiti e i motivi	
	di sospensione e di decadenza stabiliti in questo statuto	
	per tutti i componenti degli organi.	

	22C - Funzionamento	
	Se collegiale, l'organo di controllo è convocato dal suo	
	presidente.	
	Il Collegio decide a maggioranza dei presenti.	
	Il Sindaco unico o il presidente del Collegio riferiscono	
	sui risultati della loro attività al Consiglio di	
	amministrazione.	
	Il Sindaco o i Sindaci possono assistere alle riunioni del	
	Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e	
	devono parteciparvi, sempre senza diritto di voto, in	
	occasione della discussione e approvazione dei bilanci e	
	tutte le volte che il Presidente della Fondazione li convoca.	
	Il Sindaco o i Sindaci, anche individualmente, possono	
	procedere in qualsiasi momento, previo avviso al Presidente	
	della Fondazione, ad atti di ispezione e di controllo, e, a	
	tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia	
	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	22D - Compiti dei Sindaci	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	

	Redige una relazione annuale sul progetto di bilancio	
	consuntivo.	
	Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli	
	articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il	
	bilancio "sociale", quando tenuto, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs.	
	117/2017. Il bilancio "sociale", quando tenuto, dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.	
	Infine, qualora l'Organo di controllo sia costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro, gli può	
	essere affidato anche l'incarico della revisione legale dei	
	conti al momento in cui vengono superati i limiti di cui al	
	c..1 dell'art. 31 del Codice TS.	
	Art. 23 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	La Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 30 c. 6 del	
	d.lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti quando	
	si verificano le condizioni d'obbligo stabilite dall'art.	
	31 del d.lgs. 117/2017.	
	La nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione,	
	previo gradimento dei Fondatori.	
	Il revisore legale esercita la vigilanza sulla gestione	
	economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in	
	proposito al Consiglio di amministrazione, e redige	

	annualmente una relazione sul bilancio preventivo e	
	consuntivo.	
	Art. 24 - RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE E DEI COMPONENTI	
	DEGLI ORGANI	
	Per le obbligazioni della Fondazione riconosciuta come	
	persona giuridica risponde solo la Fondazione stessa con il	
	suo patrimonio (Codice TS, art. 22 c.7).	
	La responsabilità degli amministratori, dei sindaci, del	
	soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei	
	conti e dei direttori, se nominati, è regolata dagli artt.	
	28 e 29 del Codice TS e dagli artt. 18 e 25 c.3 del Codice	
	civile.	
	Art. 25 - IL COMITATO SCIENTIFICO	
	La Fondazione può dotarsi di un Comitato scientifico,	
	composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici	
	membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, con il	
	parere favorevole dei Fondatori.	
	Tali membri sono scelti tra persone che, oltre ad avere i	
	requisiti stabiliti in questo statuto per tutti i componenti	
	degli organi e comitati, sono in possesso di eccellenti	
	capacità scientifiche e/o professionali in particolare in	
	materia culturale e artistica, comprovate da titoli, studi,	
	pubblicazioni ed esperienze obiettivamente riscontrabili.	
	La durata dell'incarico e le modalità di selezione, nomina	
	ed eventuale rinnovazione alla scadenza sono stabilite dal	

	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Comitato scientifico ha un compito consultivo e	
	propositivo.	
	Il Comitato scientifico nomina un suo coordinatore che tiene	
	i rapporti con il Presidente della Fondazione e riferisce al	
	Comitato.	
	Le riunioni del Comitato scientifico si tengono in modo	
	informale e sono convocate dal coordinatore o dal Presidente	
	della Fondazione, con avviso che consenta ai membri di	
	conoscere data e luogo della riunione in tempo utile per	
	parteciparvi. L'avviso deve essere inviato anche al	
	Presidente della Fondazione che può assistere alla riunione.	
	Dette riunioni si tengono con frequenza periodica stabilita	
	dal Comitato stesso; si tengono pure tutte le volte che il	
	Comitato o la Fondazione le ritengano opportune.	
	Le riunioni del Comitato sono valide qualsiasi sia il numero	
	dei partecipanti.	
	I pareri e le proposte che il Comitato trasmette alla	
	Fondazione devono sempre contenere l'elenco dei partecipanti	
	alla riunione in cui quei pareri e quelle proposte sono	
	state formulate, con l'indicazione degli eventuali	
	dissenzienti.	
	Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono	
	invitare uno o più membri del Comitato a partecipare alle	
	riunioni del Consiglio stesso.	

	Dei suoi lavori, il Comitato tiene, senza formalità, un	
	libro verbale redatto sinteticamente.	
	Salvi i casi di decadenza dei singoli componenti già	
	previsti in questo statuto, in caso di difficoltà nel	
	funzionamento del Comitato tali da renderlo incapace di	
	svolgere con profitto i suoi compiti, il Consiglio di	
	amministrazione può, con decisione motivata e col consenso	
	dei Fondatori, dichiararne la decadenza.	
	Art. 26 - IL DIRETTORE OPERATIVO	
	La Fondazione, ricorrendone la necessità o la opportunità,	
	può dotarsi di un direttore operativo che viene scelto dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	La durata dell'incarico, il compenso, se previsto, ed i	
	compiti vengono concordati dal Presidente e approvati dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il direttore operativo è scelto tra persone con esperienza	
	nella gestione amministrativa di enti pubblici o privati.	
	I compiti del direttore operativo sono quelli stabiliti dal	
	Consiglio di amministrazione e accettati dal direttore nel	
	contratto concordato.	
	Tra tali compiti vi possono essere, a titolo	
	esemplificativo, i seguenti o alcuni dei seguenti:	
	- assistere il Presidente nell'adempimento delle sue	
	funzioni statutarie, in particolare nella predisposizione	
	dei bilanci e delle relazioni, nel coordinamento delle	

	attività della Fondazione e nel tenere i rapporti con gli	
	Organi e con gli stakeholders;	
	- tenere o controllare la regolare tenuta dei libri	
	contabili;	
	- tenere i rapporti con gli eventuali consulenti della	
	Fondazione, quali il consulente commerciale e fiscale;	
	- collaborare con il Presidente nell'esecuzione delle	
	delibere del Consiglio di amministrazione;	
	- organizzare le attività della Fondazione coordinando gli	
	uffici della Fondazione;	
	- fornire assistenza, informazioni ecc., ai 'Sostenitori' ed	
	agli 'Amici' della Fondazione;	
	- provvedere alla ricerca di contributi ed alla raccolta	
	fondi e istruire le relative pratiche;	
	- fornire assistenza al CDA quando richiesto, partecipare, a	
	titolo informativo, consultivo e propositivo, alle riunioni	
	del CDA, quando invitato, e fungere da segretario di tali	
	riunioni, se richiesto; tenere il libro verbali, se	
	richiesto;	
	- assistere, se richiesto, il Sindaco o i Sindaci, specie	
	nel reperimento degli atti e documenti della Fondazione,	
	sentito il Presidente.	
	Art. 27 - COMPENSI E RIMBORSI	
	Gli amministratori, compreso il Presidente, svolgono le loro	
	funzioni senza compenso. Così pure i membri del Comitato	

	scientifico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo ed al soggetto a cui	
	sia eventualmente affidata la revisione contabile spetta un	
	compenso determinato dal Consiglio di amministrazione.	
	Qualora ad uno o più amministratori e ad uno o più membri	
	del Comitato scientifico fosse affidato un incarico	
	straordinario particolarmente gravoso, il Consiglio di	
	amministrazione può deliberare un compenso adeguato a tale	
	gravosità ed alla natura della Fondazione di ente senza	
	scopo di lucro.	
	A tutti i componenti degli Organi della Fondazione e del	
	Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per l'assolvimento dei compiti statutari, dietro	
	presentazione di idonea documentazione.	
	Il rimborso delle spese, idoneamente documentate, spetta	
	anche al direttore operativo secondo le misure stabilite nel	
	contratto.	
	Tutti i compensi, gli emolumenti e i corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e ai dirigenti devono essere resi pubblici	
	nei casi, tempi e modi previsti all'art.14 del d.lgs.	
	117/2017.	
	Art. 28 - TRASPARENZA	
	La Fondazione rende pubbliche informazioni sulla propria	
	attività, sui principi e criteri ispiratori della stessa.	

	Le informazioni sono rese complete, chiare, non equivocabili	
	e facilmente accessibili al fine di garantire la trasparenza	
	delle scelte effettuate.	
	Art. 29 - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL	
	PATRIMONIO	
	Sono cause di estinzione l'esaurimento dello scopo, la	
	sopravvenuta impossibilità a raggiungerlo, la sopravvenuta	
	insufficienza del patrimonio e l'impossibilità di	
	ricostituirlo, l'insufficienza del fondo di gestione	
	permanente per più di tre anni con la motivata previsione	
	della impossibilità del ritorno alla sufficienza.	
	Salvo quanto stabilito dalle combinate disposizioni degli	
	artt. 25, 26 e 28 e segg. del codice civile, dell'art. 6 del	
	d.p.r. 361/2000 (regolamento per l'iscrizione nel registro	
	delle persone giuridiche) e degli artt. 49, 50 e 90 del	
	Codice TS, la delibera o le delibere che accertano e	
	dichiarano l'estinzione della Fondazione, quelle che	
	dispongono la liquidazione e nominano il liquidatore o i	
	liquidatori e quelle che devolvono il patrimonio vengono	
	assunte, col parere favorevole dei Fondatori, dal Consiglio	
	di amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei	
	suoi componenti.	
	Salvo quanto sopra stabilito per la nomina dell'organo di	
	liquidazione, a questo si applicano le norme di cui all'art.	
	30 del codice civile e agli artt. 11 e seguenti delle sue	

	disposizioni attuative.	
	Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, previo	
	parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale	
	del Terzo settore di cui all'art. 49 del codice TS e salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad	
	altro o altri enti del Terzo settore scelti dal Consiglio di	
	amministrazione, col parere favorevole dei Fondatori; in	
	mancanza di tale scelta, è devoluto alla Fondazione "Italia	
	Sociale".	
	Art. 30 - MODIFICHE	
	Le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto sono	
	deliberate, col parere favorevole dei Fondatori, dal	
	Consiglio di amministrazione con la presenza dei tre quarti	
	dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti.	
	Tali modifiche vengono fatte sotto forma di atto pubblico.	
	Art. 31 - DISPOSIZIONI DI CHIUSURA	
	In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e	
	quelle dello statuto prevalgono le seconde.	
	F.to: Alessandro Pagnini	
	F.to: Roberto Giachetti	
	F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)	

[illegible]